

**ADOZIONE: DIRITTO DEI BAMBINI SOLI E SENZA FAMIGLIA, NON DEGLI ADULTI
CHE VOGLIONO UN FIGLIO**

Osservazioni critiche e Proposte relativamente a quanto affermato dall'associazione Amici dei Bambini nel "Manifesto per una nuova legge dell'Adozione Internazionale" (www.aibi.it)

Documento congiunto di ANFAA – BATYA – CIAI - CNCA

- **L'ADOZIONE INTERNAZIONALE NON È IN CRISI.**

Nel 2011, In Italia, sono stati adottati 4.022 bambini stranieri: si registra quindi una leggerissima flessione rispetto al 2010, anno in cui, con 4.130 adozioni internazionali, l'Italia addirittura si è attestata al secondo posto nel mondo per numero di adozioni internazionali realizzate!

Si registra solo una lieve diminuzione delle coppie disponibili all'adozione – nel 2008 erano 6.147, a fronte delle 5.697 del 2010 – mentre è significativo il calo (di oltre il 30%) delle dichiarazioni di idoneità pronunciate nel 2010. Questo calo non deve essere a nostro avviso valutato come dato negativo ma va piuttosto considerato un segnale di maggior scrupolo da parte dei Tribunali per i Minorenni (e delle Corti di Appello) nella valutazione degli aspiranti genitori adottivi in relazione alle condizioni sempre più complesse dei minori adottabili: del resto, più volte, anche nei Rapporti CRC pregressi, le stesse associazioni hanno chiesto ai Tribunali per i Minorenni di operare una selezione più decisa delle coppie disponibili, in virtù di una riconosciuta maggior complessità delle situazioni dei minori adottabili.

- **I MINORI VULNERABILI NON SONO BAMBINI ABBANDONATI.**

Le stime addotte dall'Ai.Bi. circa il numero dei bambini abbandonati, e quindi adottabili (145 milioni nel 2004 e 168 milioni nel 2009), fanno riferimento a quanto riportato nei rapporti di USAID e UNICEF, che peraltro si riferiscono ai bambini vulnerabili, orfani di uno o entrambi i genitori. E' arbitrario affermare che un bambino orfano, solo in quanto orfano di entrambi i genitori o a maggior ragione di uno solo di essi, debba sempre essere considerato un bambino "abbandonato" e quindi in stato di adottabilità. Questi erronei e superficiali messaggi minano la cultura stessa della residualità e sussidiarietà dell'adozione internazionale. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, e, più in particolare, quella de L'Aja del 1993 relativa alla tutela dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, hanno stabilito dei principi di fondo per la tutela dei diritti dei bambini privi di famiglia: principi che sono stati accolti dalle legislazioni di molti Paesi, compresa l'Italia che ha ratificato quest'ultima convenzione con la legge n. 476/1998. Alla base della stessa c'è l'affermazione che l'adozione internazionale – intervento di altissimo valore civile e sociale - deve essere intesa e realizzata nell'interesse preminente del minore, nella sua funzione residuale cui fa ricorso allorché i minori privi di assistenza morale e materiale non possano trovare una famiglia sostitutiva nel proprio Paese di nascita per mancanza di risorse interne.

- **NON SERVONO PIÙ ADOZIONI INTERNAZIONALI: SERVE UN MAGGIOR RISPETTO DELLA SUSSIDIARIETÀ DELL'ADOZIONE.**

- **Poiché i minori in stato di vulnerabilità nel mondo sono centinaia di milioni, occorre promuovere, nei Paesi di origine, politiche sociali locali dirette ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in famiglia**, anzitutto nella sua d'origine, adeguatamente supportata e, quando questo non è possibile, nel suo preminente interesse, in una famiglia affidataria o adottiva, secondo le situazioni. L'istituzionalizzazione dovrebbe essere l'ultimo intervento cui ricorrere.
- **La cooperazione internazionale** richiamata nei protocolli e negli accordi bilaterali, deve essere realizzata attraverso interventi idonei a sviluppare nel Paese una risposta in termini familiari (sostegno alle famiglie in difficoltà, affidamento familiare, adozione, secondo le situazioni) creando così una progressiva alternativa alla necessità di ricorrere all'espatrio dei bambini dal proprio Paese di nascita a causa della mancanza *in loco* di alternative familiari disponibili.
La cooperazione internazionale non deve diventare uno strumento per ottenere più bambini stranieri da adottare.

Siamo favorevoli a un'azione diretta a **rafforzare una politica estera che contempli interventi finalizzati a prevenire l'abbandono, considerando l'adozione internazionale l'ultima ratio**. Per perseguire questo obiettivo proponiamo:

- **una maggior collaborazione tra Commissione per le Adozioni Internazionali, Ministero degli Affari Esteri e Ambasciate**, mentre siamo fermamente contrari al trasferimento delle competenze della CAI al Ministero degli Esteri;
- **che le risorse destinate all'implementazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto dei principi della legge attuale, vengano gestite come parte integrante del sistema di cooperazione.**

- **NON SERVE UNA MAGGIOR QUANTITÀ DI FAMIGLIE, MA UNA MIGLIOR QUALITÀ DELLE STESSE!**

E' vero che le famiglie che hanno presentato la loro disponibilità per l'adozione e che sono state dichiarate idonee all'adozione internazionale sono in sovrannumero rispetto alle adozioni realizzate ogni anno nel nostro Paese. Malgrado ciò, molti bambini segnalati dall'estero non vengono adottati perché grandi e/o con disabilità o problemi di salute o perché appartenenti ad un fratria numerosa. Per dare una risposta adeguata a questi minori c'è bisogno di genitori preparati e supportati dalle Istituzioni. Il che vuol dire famiglie con maggiori risorse. A tali risorse deve però essere garantito, nel tempo, come ribadito successivamente, un accompagnamento pre e post adozione puntuale e tempestivo e deve essere previsto anche un sostegno economico. Pertanto:

- **Chiediamo che le persone candidate all'adozione siano attentamente informate, formate e valutate** sulla base delle loro risorse individuali e di coppia, **nell'interesse**

superiore del minore . Non si riesce davvero a comprendere in base a quali seri motivi debba essere eliminata - come vorrebbe l’Ai.Bi. - quella valutazione/preparazione che consente di affidare il bambino adottabile a coloro che forniscono le maggiori garanzie. Come recita espressamente l’art. 6 della Legge 184/1983 e s.m., gli aspiranti genitori adottivi *“devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare”*. Premessa indispensabile per un felice inserimento del minore, spesso già duramente provato dalle privazioni e dalle sofferenze subite, è un’accurata preparazione e selezione degli aspiranti coniugi adottivi che richiede dunque una conoscenza approfondita della loro personalità, della loro situazione ambientale, dei loro rapporti con i propri familiari, da acquisire anche attraverso incontri e visite domiciliari. E’ importante accertare, ad esempio, se la coppia abbia accettato la propria sterilità (che è, attualmente, il principale motivo delle domande di adozione) e se abbia maturato la consapevolezza che il figlio adottato non è il sostituto di quello che non ha potuto procreare, ma è il suo figlio a tutti gli effetti: se abbia pienamente compreso il vero significato della relazione familiare che deriva dai legami affettivi e reciprocamente formativi che si instaurano tra genitori e figli, a prescindere dal dato puramente biologico.

➤ **Chiediamo che - nell’interesse preminente dei bambini - si prevenano i cosiddetti “fallimenti adottivi” attraverso una sempre più attenta valutazione/preparazione degli aspiranti adottanti:** è indispensabile evitare il più possibile i gravi e spesso irreparabili danni provocati dall’adozione di minori da parte di persone inidonee .

➤ **Auspichiamo il miglioramento della collaborazione tra enti autorizzati e servizi territoriali,** sia nel pre che nel post-adozione, nella valorizzazione delle singole professionalità.

➤ **Chiediamo l’introduzione di requisiti di eccellenza nei confronti degli enti autorizzati, con la possibilità di una maggior definizione non solo dei costi, ma anche del livello professionale** offerto dall’ente per l’erogazione di servizi.

➤ **Sosteniamo il ruolo insostituibile che la legge vigente assegna al Tribunale per i minorenni nella valutazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi,** nel superiore interesse dei minori e a garanzia delle coppie stesse: l’intervento della giurisdizione, seppur migliorabile, deve assicurare uniformità ed equità nei giudizi su tutto il territorio nazionale.

➤ **Ribadiamo che la celerità dell’iter adozionale non è affatto una garanzia di qualità, anzi presenta fortissimi rischi.** Pertanto i termini di durata delle pratiche previsti dalla legge vigente devono continuare ad essere meramente ordinatori, e non certamente perentori, come invece vorrebbe l’Ai.Bi.

- **SOSTENERE LE ADOZIONI “DIFFICILI”**

Per sostenere le adozioni dei minori con “bisogni speciali” è necessario poter contare su famiglie forti che devono essere ancor più informate, formate, selezionate, sostenute e supportate nel tempo, anche economicamente, almeno fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato.

Gli interventi di sostegno a queste adozioni da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali prevista dall’attuale normativa (comma 8 articolo 6 legge 184) non sono però un diritto esigibile in quanto gli stessi sono subordinati alle “disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci”. L’istanza da rivolgere alle istituzioni pertanto non è quella fuorviante e demagogica di un cambiamento legislativo per allargare la possibilità di adozione internazionale a persone sole o anziane ma quella di assumere provvedimenti idonei a rendere operative queste disposizioni e rendere così il sostegno a queste adozioni un intervento realmente esigibile. È scandaloso che finora solo la Regione Piemonte abbia approvato una delibera in merito!

Sulle nuove “accoglienze innovative” proposte da Ai.Bi. esprimiamo il nostro fermo dissenso, in quanto:

1) La kafala¹ non può essere riconosciuta in Italia come affidamento preadottivo.

Così come osservato dal 5° Rapporto CRC, già citato, a proposito del **rapporto tra kafala e adozioni internazionali**, “ *la kafala è giuridicamente distinta dall’adozione e non rientra nel campo di applicazione della Convenzione de L’Aja del 1993 sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, quindi le garanzie ivi previste per l’adozione dei minori stranieri non sono ad essa applicabili*².”

2) Non si ravvisa assolutamente la necessità e l’opportunità di introdurre l’affido internazionale, istituto foriero di abusi, poiché non ben definito: occorre, piuttosto, promuovere e rafforzare l’affidamento nazionale. E’ necessario, inoltre, regolamentare i cosiddetti “soggiorni climatici” o “solidaristici”, prevedendo la selezione e il controllo delle famiglie ospitanti . Al riguardo, il Rapporto CRC del 2009 (pag. 154/5) denunciava: “ *E’ elevato il rischio relativo all’aggiramento della normativa che disciplina l’adozione internazionale connesso alle richieste di adottare il bambino preventivamente ospitato; manca una valutazione preventiva dell’idoneità delle persone ospitanti, con evidenti rischi per il buon esito del soggiorno, così come manca un albo o un elenco delle associazioni impegnate in questo settore e quindi di criteri condivisi sulla base dei quali valutare la loro idoneità ed il loro operato. Un’ulteriore criticità consiste nel fatto che i minori temporaneamente accolti provengono sovente da Istituti, situazione particolarmente grave se si considerano le ricadute psicologiche negative sui minori che possono essere ad essa collegate: minori istituzionalizzati da anni, senza più rapporti con genitori sovente decaduti della potestà parentale, sono stati ospitati da famiglie in Italia, fino a 90 giorni l’anno, per svariati anni, con la conseguenza di creare aspettative, illusioni, traumi al momento del distacco e del rientro nel Paese di origine*”.

¹ Il minore in *kafala* non ha lo status di figlio, non gode di diritti ereditari e non assume il cognome della famiglia che lo accoglie. Co la maggiore età cessa ogni obbligo a carico della famiglia «accogliente» ed esiste quindi il problema della sorte di questi minori «cresciuti» in Italia una volta divenuti maggiorenni. La *kafala* è inoltre revocabile.

² Si ricorda che tali garanzie sono state recepite dalla legislazione italiana, che le impone, indipendentemente dalla loro nazionalità, a tutte le persone residenti in Italia che chiedano di adottare un minore straniero (art. 29-bis della Legge 184/1983 e s.m.).

Per queste ragioni il Gruppo CRC ha raccomandato, tra l'altro, " *Al Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Commissione per le Adozioni Internazionali uno specifico impegno per sostenere iniziative in alternativa al soggiorno in Italia, nei luoghi e comunità da cui provengono i minori, dirette a promuovere il loro diritto a crescere in famiglia, anzitutto quella d'origine e quando questo non sia possibile, in un'altra famiglia, adottiva o affidataria, secondo le situazioni*".

- 3) Del tutto inaccettabile, infine, appare l'introduzione, sotto qualsiasi forma, di una pre-adozione del nascituro durante la gestazione**, la quale è espressamente vietata anche dalla Convenzione de L'Aja, che - agli artt. 4, lett.c) n. 4 e 29 - non permette alcun contatto tra i futuri genitori adottivi e i genitori biologici prima che sia stata accertata la condizione di adottabilità del minore. Nel superiore interesse del bambino, soltanto dopo la sua nascita può dunque essere consentito alla partoriente di decidere se riconoscerlo o no, e giustamente la legge italiana non attribuisce ai genitori il diritto (che, di fatto, può molto facilmente trasformarsi in arbitrio) di cedere ad altri il proprio nato³. Peraltro le partorienti in difficoltà devono avere la possibilità di essere seguite dai servizi sia per quanto riguarda le loro esigenze sanitarie, sia in merito agli approfondimenti occorrenti affinché la decisione relativa al riconoscimento o meno sia assunta in assoluta libertà e con la massima consapevolezza possibile, senza essere viziata da condizionamenti di sorta⁴.
- Inoltre è evidente che l'adozione "in pancia" favorirebbe il traffico di neonati: come già è stato più volte segnalato dai mezzi di informazione, bande criminali utilizzano partorienti in difficoltà per realizzare lauti guadagni con quanti vogliono un figlio a tutti i costi.

Ottobre 2012

Anfaa - segreteria@anfaa.it - frida.tonizzo@fastwebnet.it

Batya - info@batya.it

CIAI - centrostudi@ciai.it - marina.raymondi@ciai.it

CNCA - l.marelli@lagrandecasa.it - liviana.marelli@tin.it

³ Così come richiamato nel Rapporto CRC 2009, " *La legge in vigore in Italia disciplina la materia attribuendo alcuni importanti diritti alla donna, e tutelando comunque anche il minore:*

a) *il diritto della partoriente di riconoscere o meno il neonato come figlio, diritto che vale sia per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio che per la donna coniugata;*

b) *il diritto alla segretezza del parto (...): nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto, nell'atto di nascita del bambino, che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto, risulta iscritto come: «figlio di donna che non consente di essere nominata». L'ufficiale di stato civile, a seguito della dichiarazione del personale sanitario che ha assistito al parto, attribuisce al suddetto neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell'atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la dichiarazione del suo stato di adottabilità; con la pronuncia dell'adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e «cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali»*

c) *il diritto della partoriente a chiedere al Tribunale per i Minorenni la sospensione della dichiarazione dello stato di adottabilità, per un periodo massimo di due mesi, per decidere in merito al riconoscimento del neonato; infatti l'art. 11 comma 2 della Legge 184/1983 stabilisce che tale sospensione può essere richiesta da chi afferma di essere uno dei genitori biologici «sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale». Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l'adozione può essere rinviata anche d'ufficio, dal Tribunale per i Minorenni fino al compimento dell'età di cui sopra. Un'ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del sedicesimo anno di età*".

⁴ Al riguardo si segnala che è in corso presso la Commissione Affari sociali della Camera la discussione delle proposte di legge [C. 3303](#) Lucà ed altri e [C. 1266](#) Consiglio regionale del Piemonte riguardanti gli interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati, di cui è relatore lo stesso Presidente Giuseppe Palumbo; la proposta n. 3303 è stata assunta recentemente come testo base.